

Scheda informativa per i clienti per la notifica di un sinistro

Protezione per trasporti Confo:

Notificare un sinistro in modo semplice e veloce

In caso di sinistro coperto dall'assicurazione procedete come segue:

Notificate il sinistro il prima possibile online all'indirizzo: www.helvetic-warranty.ch

Per notificare un sinistro occorrono i seguenti documenti:

- ricevuta d'acquisto/bollettino di consegna di Conforama
- codice IMEI o numero di serie del dispositivo assicurato (è indicato sul dispositivo, sulla confezione o talvolta sulla ricevuta d'acquisto)
- foto del dispositivo danneggiato.

Se vi serve assistenza per la notifica online di un sinistro, potete contattarci come segue: Hotline per sinistri: +41 44 563 62 58

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì / dalle ore 09:00 alle ore 18:00

Se il sinistro è coperto, Helvetic Warranty avvierà la procedura necessaria per l'eliminazione del danno.

Importante:

Tenete presente che il danno deve prima essere verificato da Helvetic Warranty.

In caso di riparazione senza previa approvazione di Helvetic Warranty, le prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte.

Informazioni per i clienti d'assicurazione collettiva Confo per Protezione per trasporti per dispositivi elettronici (Edizione 05/2023)

Contraente	<p>Tra Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo (di seguito «Helvetia») in veste di assicuratore e Conforama Suisse SA, Rue de la Gare 32, 1110 Morges (di seguito «Conforama») in veste di stipulante, sussiste un contratto di assicurazione collettiva (di seguito «contratto di assicurazione collettiva»).</p> <p>Tale contratto prevede determinate prestazioni assicurative connesse all'assicurazione Protezione per trasporti Confo per dispositivi elettronici.</p>
Portatore di rischio	<p>Il portatore di rischio per tutte le componenti concordate della presente assicurazione è:</p> <p>Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo.</p>
Competenze relative all'assicurazione e alla liquidazione dei sinistri	<p>La società cui compete la gestione di questa assicurazione e la liquidazione di eventuali sinistri è:</p> <p>Helvetic Warranty GmbH, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon.</p>
Persona assicurata	<p>I clienti di Conforama possono aderire al contratto di assicurazione collettiva. Il diritto alle prestazioni assicurative così acquisito può essere fatto valere solo nei confronti dell'Helvetia.</p> <p>Sono assicurati e aventi diritto i clienti che hanno optato per l'assicurazione Protezione per trasporti Confo al momento dell'acquisto di un dispositivo elettronico.</p>

Condizioni generali d'assicurazione Assicurazione Protezione per trasporti Confo per dispositivi elettronici (Edizione 05/2023)

Condizioni generali di assicurazione (CGA) del contratto di assicurazione collettiva tra Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA (Helvetia), in veste di assicuratore, e Conforama Suisse SA (Conforama), in veste di stipulante.

1. Oggetto assicurato

È coperto contro gli eventi assicurati fino al limite massimo di indennizzo il dispositivo elettronico indicato sulla ricevuta d'acquisto con marca, tipo e codice IMEI (di seguito «oggetto assicurato»).

2. Acquisto, inizio e durata dell'assicurazione

La copertura può essere stipulata contemporaneamente al contratto di compravendita per l'oggetto in esame. La copertura assicurativa decorre:

- dall'acquisto in un negozio fisico: dal momento dell'acquisto dell'oggetto assicurato (come da ricevuta d'acquisto)
- dall'acquisto nello shop online: dal momento della consegna dell'oggetto assicurato (come da bollettino di consegna).

La copertura assicurativa termina sette (7) giorni di calendario dopo l'inizio dell'assicurazione o al momento di un evento assicurato verificatosi in precedenza.

3. Persona assicurata/avente diritto in caso di sinistro

In caso di evento assicurato è assicurato e avente diritto il titolare della ricevuta d'acquisto risp. del bollettino di consegna, sui quali sono riportati la stipulazione del contratto d'assicurazione e l'oggetto elettronico assicurato. La persona assicurata deve avere il suo domicilio permanente in Svizzera.

4. Validità territoriale

L'assicurazione è valida in Svizzera.

5. Somma d'assicurazione

La somma d'assicurazione corrisponde al prezzo d'acquisto dell'oggetto assicurato (senza deduzione di eventuali sconti o agevolazioni).

6. Limite massimo di indennizzo

Per ciascun sinistro, la prestazione massima dell'Helvetia è limitata alla relativa somma d'assicurazione.

7. Eventi assicurati

L'assicurazione copre il danneggiamento o la distruzione dell'oggetto assicurato a seguito di un'influenza esterna improvvisa o imprevedibile conseguente a:

- umidità o liquidi (escluse inondazioni e alluvioni);
- impatto violento (p.es. caduta), danni causati da sabbia, cortocircuito o sovratensione che compromettono il funzionamento dell'oggetto assicurato.

L'elenco è esaustivo.

8. Prestazione assicurativa

In caso di sinistro, l'Helvetia interviene in veste di assicuratore danni secondo le seguenti modalità:

• In caso di danno parziale:

Per televisori:

Le spese di riparazione, al massimo fino a concorrenza del prezzo d'acquisto dell'oggetto assicurato al momento del sinistro. I televisori con una diagonale dello schermo di 50 pollici o superiore vengono prelevati dal luogo di installazione per essere riparati e, una volta eseguita la riparazione, vengono riconsegnati in tale luogo. Tutti i trasporti avvengono in tali casi a rischio e a spese di Helvetic Warranty. Qualora l'indirizzo di esecuzione della prestazione non sia raggiungibile con i veicoli a motore (p.es. zona a traffico vietato, funivie, ecc.), i costi supplementari che ne conseguono sono a carico della persona assicurata. La persona assicurata non ha alcun diritto supplementare alla disinstallazione dell'oggetto assicurato. La persona assicurata deve disinstallare personalmente l'oggetto assicurato e consentire così a Helvetic Warranty il ritiro dell'oggetto difettoso. Inoltre, anche la successiva reinstallazione dell'oggetto assicurato compete alla persona assicurata. Su richiesta, per i televisori assicurati con una diagonale dello schermo di 50 pollici o superiore, la persona assicurata riceverà in prestito un dispositivo per la durata della riparazione (vedi punto 9).

Per grandi dispositivi elettronici:

Le spese di riparazione, al massimo fino a concorrenza del prezzo d'acquisto dell'oggetto assicurato al momento del sinistro. La riparazione di grandi dispositivi elettrici (come p.es. frigoriferi, freezer, lavatrici, asciugabiancheria, cucine e lavastoviglie) viene eseguita gratuitamente, in Svizzera, presso il luogo di installazione. Qualora l'indirizzo di esecuzione della prestazione non sia raggiungibile con i veicoli a motore (p.es. zona a traffico vietato, funivie, ecc.), i costi supplementari che ne conseguono sono a carico della persona assicurata. Qualora non sia possibile eseguire la riparazione senza smontare l'oggetto assicurato installato in modo fisso, la persona assicurata non ha alcun diritto supplementare alla disinstallazione dell'oggetto assicurato. La persona assicurata deve disinstallare personalmente l'oggetto assicurato e consentire così a Helvetic Warranty la riparazione/il ritiro dell'oggetto difettoso. Inoltre, anche la successiva reinstallazione dell'oggetto assicurato compete alla persona assicurata.

Per tutti gli altri dispositivi:

Le spese di riparazione, al massimo fino a concorrenza del prezzo d'acquisto dell'oggetto assicurato al momento del sinistro. La persona assicurata è tenuta a inviare in riparazione tali oggetti assicurati all'officina convenzionata di Helvetic Warranty. Le spese di spedizione sono a carico della persona assicurata; le spese di rispedizione vengono assunte dall'Helvetia.

• In caso di danno totale o se la riparazione è antieconomica:

Un risarcimento, sotto forma di buono di Conforama, del valore del prezzo d'acquisto originario dell'oggetto assicurato. Se tale prestazione è antieconomica, il cliente riceverà un oggetto sostitutivo dello stesso tipo e qualità. La valutazione dell'economicità ai sensi delle presenti condizioni compete all'Helvetia e a Helvetic Warranty.

In caso di danno totale, l'oggetto assicurato diventa di proprietà dell'assicuratore e, su richiesta, deve essere consegnato a Helvetic Warranty prima dell'erogazione della prestazione assicurativa. Un danno totale è presente quando la riparazione dell'oggetto assicurato non è tecnicamente possibile o è antieconomica. Ai sensi delle presenti condizioni, una riparazione è ritenuta antieconomica se i costi che ne conseguono sono superiori al prezzo d'acquisto originario o ai costi per un oggetto sostitutivo dello stesso tipo e qualità.

Eventuali spese di smaltimento (in particolare le spese di trasporto e di viaggio) sono a carico della persona assicurata.

9. Televisore in prestito

Su richiesta, in caso di evento assicurato connesso ad un televisore assicurato con una diagonale di schermo di 50 pollici o superiore, il cliente riceve in prestito un televisore. Egli non ha, tuttavia, alcun diritto a un determinato tipo di dispositivo. Quale standard minimo, vale per i televisori una diagonale dello schermo di 50 pollici.

- Il dispositivo in prestito è messo a disposizione unicamente per la durata della riparazione.
- La persona assicurata è tenuta a trattare con cura il dispositivo in prestito. Essa non è autorizzata a cedere a terzi l'uso del dispositivo in prestito.
- I danni al dispositivo in prestito devono essere segnalati immediatamente a Helvetic Warranty. La persona assicurata risponde nei confronti di Helvetic Warranty per i danni al dispositivo in prestito da essa causati in seguito ad un uso poco accurato o contrario agli obblighi del dispositivo in prestito (spese di riparazione, usura eccessiva, ecc.). In caso di uso non conforme al contratto, la persona assicurata risponde anche del caso fortuito, qualora non provi che questo avrebbe ugualmente interessato l'oggetto.
- La persona assicurata è tenuta, contestualmente alla restituzione del dispositivo assicurato riparato, a restituire il dispositivo in prestito a Helvetic Warranty o a un terzo incaricato da quest'ultima.
- Qualora dovesse emergere successivamente che il danno all'oggetto assicurato non costituisce un evento assicurato, la persona assicurata deve ottemperare alla richiesta di restituzione del dispositivo in prestito entro 6 giorni lavorativi.
- La persona assicurata non ha in alcun caso il diritto di ritenzione del dispositivo in prestito.
- Helvetic Warranty è autorizzata a trattenere l'oggetto assicurato dato in riparazione dalla persona assicurata finché questa non ha restituito a Helvetic Warranty il dispositivo in prestito, ovvero, in caso di restituzione ritardata del dispositivo in prestito, finché la persona assicurata non ha versato il canone di noleggio esigibile, non ha risarcito eventuali danni o usure del dispositivo in prestito che vanno oltre l'uso conforme al contratto, oppure, in caso di perdita, finché non ha rimborsato il valore attuale del dispositivo in prestito.

10. Franchigia

In caso di sinistro vi è una franchigia di CHF 85.00 a carico della persona assicurata che deve essere pagata in anticipo a Helvetic Warranty tramite carta di credito o bonifico bancario. In caso di rifiuto del caso di sinistro la franchigia viene rimborsata.

11. Esclusioni

Non sono assicurati danni e difetti:

- già verificatisi all'inizio dell'assicurazione;
- conseguenti ad abbandono, spostamento, perdita o furto;
- conseguenti a incendio o eventi naturali;
- in seguito a disposizioni delle autorità, confische o scioperi;
- che rientrano nelle prestazioni di garanzia, risp. nella responsabilità del produttore o del venditore;
- agli alloggiamenti o alle parti esterne dell'oggetto assicurato, a condizione che il suo funzionamento non sia compromesso;
- riconducibili a un utilizzo eccessivo dell'oggetto assicurato (p. es. uso commerciale);
- riconducibili a un uso dell'oggetto assicurato non conforme allo scopo previsto secondo le specifiche del produttore;
- conseguenti a inosservanza delle istruzioni per l'uso, perdita di dati, danni al software e danni causati da virus informatici;
- causati da lavori di riparazione, manutenzione e ripristino o pulizia eseguiti o ordinati autonomamente;
- in seguito a errori di montaggio riconducibili a un montatore non incaricato dal produttore o dal venditore;
- se la persona assicurata non è in grado di mettere a disposizione l'oggetto assicurato;
- che sono da attribuire a negligenza grave o dolo dell'avente diritto;
- per i quali la procedura di riparazione non è gestita tramite Helvetic Warranty;
- relativi alla normale riduzione di potenza di batterie e dispositivi di illuminazione;
- in seguito a modifiche apportate all'oggetto assicurato non ammesse dal produttore o dal venditore;
- coperti da contratti di assicurazione di altro tipo;
- se non è possibile risalire al codice IMEI e/o al numero di serie dell'oggetto assicurato;
- riconducibili a una manutenzione carente o alla mancata osservanza delle istruzioni di manutenzione consigliate dal produttore;
- tramite i burn-in degli schermi;
- direttamente riconducibili all'invecchiamento, all'usura o a un accumulo eccessivo di sporcizia o altri depositi;
- a seguito di atti vandalici;
- dovuti a eventi bellici o terroristici e disordini di qualsiasi tipo e alle misure adottate per contrastarli;
- dovuti a catastrofi naturali.

Inoltre, l'assicurazione non copre:

- le spese di verifica nel caso in cui non si riscontri nessun danno assicurato a carico dell'oggetto assicurato;
- le spese per il recupero di dati, software, informazioni o musica memorizzati sull'oggetto assicurato;
- i danni che sfociano in un ritiro dal mercato da parte del produttore.

12. Obblighi generali

La persona assicurata è tenuta a informarsi sulle istruzioni per l'uso e la manutenzione dei produttori dell'oggetto assicurato e ad osservarle.

13. Obblighi in caso di sinistro

Il sinistro deve essere notificato immediatamente a Helvetic Warranty (entro e non oltre 14 giorni dalla scoperta) utilizzando uno dei seguenti mezzi di comunicazione e, qualora venga richiesto, compilando il modulo di sinistro online.

- Telefono: +41 44 563 62 58
- Internet: www.helvetic-warranty.ch

Inoltre, la persona assicurata è tenuta a:

- fornire il numero IMEI /di serie dell'oggetto assicurato e presentare la prova d'acquisto e le foto dell'oggetto assicurato su richiesta.

14. Gestore dei sinistri

I sinistri sono gestiti esclusivamente da Helvetic Warranty.

15. Violazione degli obblighi

In caso di violazione di prescrizioni o obblighi legali o contrattuali, le prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte. Non si incorre in questa sanzione se dalle circostanze risulta che la violazione non è imputabile a colpa oppure se è dimostrato che la violazione non ha influito né sul verificarsi dell'evento assicurato, né sull'estensione delle prestazioni dovute dall'Helvetia.

16. Altre assicurazioni e responsabilità

Hanno priorità gli altri contratti di assicurazione in essere al momento del verificarsi del sinistro che coprono gli stessi rischi coperti dalla presente assicurazione. Solo nel caso in cui gli altri contratti non forniscano alcuna prestazione o prevedano solo prestazioni parziali, l'Helvetia provvederà ad erogare le prestazioni ai sensi delle presenti CGA.

Se una parte responsabile è tenuta a rispondere dell'evento, il suo obbligo di risarcimento ha la precedenza sull'obbligo di prestazione ai sensi del presente contratto. Se la parte responsabile rifiuta di adempiere al suo obbligo di prestazione e se sussiste un danno da rimborsare ai sensi delle presenti CGA, l'Helvetia

anticipa la prestazione subentrando nei diritti nei confronti della parte responsabile nell'ambito delle presenti CGA. La detrazione della franchigia o le differenze di franchigia nonché le riduzioni dovute a negligenza grave, violazioni degli obblighi, sottoassicurazione e differenti valutazioni in caso di sinistro non vengono rimborsate ai sensi delle presenti CGA.

17. Elaborazione dei dati

L'Helvetia tratta i dati personali solo nella misura necessaria alla gestione del contratto, delle pratiche relative ai sinistri e alle prestazioni. I dati possono essere inoltre trattati al fine di semplificare le procedure amministrative, ottimizzare i prodotti, eseguire rilevazioni statistiche e a scopi di marketing (p.es. newsletter, eventi, concorsi, profilazione, inviti, buoni, ecc.). I dati personali vengono conservati in formato fisico o elettronico per tutto il tempo necessario all'adempimento delle finalità del trattamento. Se necessario, i dati personali vengono trasmessi ai responsabili del trattamento e a terzi coinvolti (in particolare ad assicuratori precedenti, coassicuratori e riassicuratori e ad altri assicuratori interessati in Svizzera e all'estero nonché a società nazionali ed estere del Gruppo Helvetia). L'Helvetia può inoltre raccogliere le informazioni pertinenti, in particolare quelle sull'andamento dei sinistri, presso gli uffici competenti e altri terzi.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull'elaborazione dei dati si prega di consultare il sito <http://www.helvetia.ch/protezionedati>.

18. Foro competente e diritto applicabile

Il foro competente per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o a esso correlate è, a scelta, la sede dell'Helvetia (San Gallo) o il domicilio della persona assicurata. Le presenti CGA sono disciplinate dal diritto svizzero.